

# Legge federale sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici

(Legge sulla protezione degli stemmi, LPSP)

Disegno

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Segni pubblici della Svizzera

### Sezione 1: Definizioni

#### Art. 1 Croce svizzera

La croce svizzera è una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, uguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi.

#### Art. 2 Stemma della Confederazione Svizzera

<sup>1</sup> Lo stemma della Confederazione Svizzera è una croce bianca in uno scudo triangolare.

<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le dimensioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 1.

#### Art. 3 Bandiera svizzera

<sup>1</sup> La bandiera svizzera consiste in una croce bianca in un campo quadrato.

<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le dimensioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato 2.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni:

- a. della legge federale del 23 settembre 1953<sup>3</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera relative alla bandiera marittima della Confederazione;
- b. della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>4</sup> sulla navigazione aerea relative al contrassegno nazionale degli aeromobili svizzeri;
- c. della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2009 7425  
<sup>3</sup> RS 747.30  
<sup>4</sup> RS 748.0  
<sup>5</sup> RS 510.10

**Art. 4** Altri emblemi della Confederazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale designa gli altri emblemi della Confederazione.

<sup>2</sup> Sono in particolare considerati tali i contrassegni federali di controllo e di garanzia.

**Art. 5** Stemmi, bandiere e altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni

Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono definiti dal diritto cantonale.

**Art. 6** Designazioni ufficiali

Sono considerate designazioni ufficiali le seguenti espressioni:

- a. «Confederazione»;
- b. «federale»;
- c. «Cantone»;
- d. «cantonale»;
- e. «Comune»;
- f. «comunale»;
- g. altre espressioni che rinviano a un'autorità svizzera, a un'attività statale o semistatale.

**Art. 7** Segni nazionali figurativi o verbali

Sono considerati segni nazionali figurativi o verbali svizzeri i segni che si riferiscono a simboli nazionali svizzeri, quali eroi, luoghi o monumenti.

## **Sezione 2: Uso**

**Art. 8** Stemmi

<sup>1</sup> Lo stemma della Confederazione Svizzera, gli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli elementi caratteristici degli stemmi cantonali in relazione con uno scudo e i segni confondibili con i suddetti possono essere usati soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica anche a segni verbali che rinviano allo stemma della Confederazione Svizzera o a uno stemma di un Cantone, distretto, circolo o Comune.

<sup>3</sup> I segni di cui ai capoversi 1 e 2 non possono essere oggetto di una licenza né essere trasferiti.

<sup>4</sup> L'uso degli stemmi di cui al capoverso 1 da parte di persone che non siano l'ente pubblico legittimato è lecito nei seguenti casi:

- a. come illustrazioni in dizionari, enciclopedie, opere scientifiche e simili;
- b. per la decorazione in occasione di feste e manifestazioni;
- c. per la decorazione di oggetti d'artigianato artistico quali calici, vetrate araldiche o monete commemorative per feste e manifestazioni;
- d. come elemento del segno dei brevetti svizzeri conformemente alle disposizioni della legge federale del 25 giugno 1954<sup>6</sup> sui brevetti d'invenzione;
- e. come elemento di un marchio collettivo o di garanzia depositato da un ente pubblico che secondo il regolamento sul marchio può essere usato da privati;
- f. in presenza di un diritto a proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

<sup>5</sup> I Cantoni, distretti, circoli e Comuni possono consentire l'uso dei loro stemmi da parte di altre persone anche in altri casi.

#### **Art. 9** Designazioni ufficiali

<sup>1</sup> Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate senza aggiunte soltanto dall'ente pubblico a cui si riferiscono.

<sup>2</sup> L'uso delle designazioni di cui al capoverso 1 da parte di una persona che non sia l'ente pubblico è consentito soltanto se tale persona esercita un'attività statale o semistatale.

<sup>3</sup> Le designazioni di cui al capoverso 1 possono essere usate in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia:

- a. fuorviante; o
- b. contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto.

#### **Art. 10** Bandiere e altri emblemi

Le bandiere e gli altri emblemi della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni, nonché i segni confondibili con essi possono essere usati a condizione che l'uso non sia:

- a. fuorviante; o
- b. contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

#### **Art. 11** Segni nazionali figurativi e verbali

I segni nazionali figurativi o verbali possono essere usati a condizione che l'uso non sia:

- a. fuorviante; o
- b. contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

<sup>6</sup> RS 232.14

**Art. 12** Segni pubblici della Svizzera confondibili con segni pubblici dell'estero

L'uso degli stemmi, delle bandiere e degli altri emblemi della Svizzera ammesso secondo la presente legge non può essere vietato perché il segno può essere confuso con un segno pubblico di uno Stato straniero.

**Art. 13** Uso di segni come indicazioni di provenienza

I segni di cui agli articoli 8 capoversi 1 e 2, 10 e 11 che sono considerati dalle cerchie interessate un riferimento alla provenienza geografica di un prodotto o di un servizio sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi della legge del 28 agosto 1992<sup>7</sup> sulla protezione dei marchi (LPM) e devono soddisfare le condizioni di cui agli articoli 47–50 LPM.

### **Sezione 3: Divieto di registrazione**

**Art. 14**

<sup>1</sup> Un segno il cui uso è illecito secondo gli articoli 8–13, non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

<sup>2</sup> Il divieto di registrazione si applica anche ai casi in cui l'articolo 8 capoversi 4 e 5 permette l'uso.

<sup>3</sup> Il divieto di registrazione non si applica ai segni per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha concesso il diritto di proseguirne l'uso ai sensi dell'articolo 35.

## **Capitolo 2: Segni pubblici dell'estero**

### **Sezione 1: Uso e autorizzazione**

**Art. 15** Uso

<sup>1</sup> Gli stemmi, le bandiere, gli altri emblemi o i segni confondibili con essi nonché i segni figurativi e linguistici degli Stati esteri possono essere usati soltanto dallo Stato a cui si riferiscono; è fatto salvo l'articolo 16.

<sup>2</sup> Lo Stato in questione può usare i segni di cui al capoverso 1 a condizione che l'uso non sia:

- a. fuorviante; o
- b. contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore.

<sup>7</sup> RS 232.11

<sup>3</sup> Gli stemmi, le bandiere e gli altri emblemi di altri enti pubblici esteri, in particolare dei Comuni, possono essere usati a condizione che l'uso non sia:

- a. fuorviante; o
- b. contrario all'ordine pubblico, alle buone usanze o al diritto in vigore

<sup>4</sup> I segni di cui ai capoversi 1 e 3 che le cerchie interessate interpretano come indicazioni di provenienza geografica dei prodotti o dei servizi sono considerati indicazioni di provenienza ai sensi degli articoli 48 capoverso 5 e 49 capoverso 4 LPM<sup>8</sup> e devono soddisfare le condizioni ivi fissate.

#### **Art. 16** Autorizzazione

<sup>1</sup> L'ente pubblico può autorizzare terzi a usare i suoi segni. Resta applicabile l'articolo 15 capoversi 2-4.

<sup>2</sup> È in particolare considerata un'autorizzazione:

- a. l'attestazione della registrazione identica del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione;
- b. qualsiasi altra attestazione dell'autorità estera competente che autorizzi l'uso o la registrazione del segno come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione.

## **Sezione 2: Divieto di registrazione**

#### **Art. 17**

Un segno il cui uso è illecito secondo l'articolo 15, non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

## **Capitolo 3: Elenco elettronico dei segni pubblici protetti**

#### **Art. 18**

<sup>1</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) gestisce un elenco elettronico dei:

- a. segni pubblici della Svizzera;
- b. segni pubblici che gli sono stati comunicati dagli Stati esteri.

<sup>2</sup> L'IPI rende l'elenco pubblicamente accessibile.

<sup>3</sup> I Cantoni comunicano all'IPI i segni di cui all'articolo 5.

## Capitolo 4: Protezione giuridica

### Sezione 1: Diritto civile

#### Art. 19 Inversione dell'onere della prova

Chi usa un segno pubblico deve provare che è autorizzato a usarlo.

#### Art. 20 Azione e legittimazione attiva

<sup>1</sup> Chi è lesa o rischia di essere lesa nei propri interessi economici dall'uso illecito di segni pubblici può domandare al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. esigere dal convenuto di indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente del segno pubblico, nonché i destinatari e l'entità delle ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
- d. accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni<sup>9</sup> volte al risarcimento, alla riparazione del torto morale o alla consegna dell'utile, conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

#### Art. 21 Legittimazione attiva delle associazioni e delle organizzazioni dei consumatori

Sono legittimate a proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1:

- a. le associazioni professionali ed economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;
- b. le organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che secondo gli statuti si dedicano alla protezione dei consumatori.

#### Art. 22 Legittimazione attiva dell'ente pubblico

<sup>1</sup> L'ente pubblico legittimato può proporre azione secondo l'articolo 20 capoverso 1 contro qualsiasi uso illecito dei segni di cui agli articoli 1–7 e 15.

<sup>2</sup> L'IPI è legittimato ad agire per i segni protetti secondo gli articoli 1–4 e 7 o le designazioni ufficiali protette secondo l'articolo 6 qualora si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità nazionale o a un'attività statale o semistatale.

<sup>3</sup> I Cantoni designano chi è legittimato ad agire per i segni protetti secondo l'articolo 5 o le designazioni ufficiali protette secondo l'articolo 6 qualora si possa dedurre che si riferiscono a un'autorità cantonale o comunale oppure a un'attività statale o semistatale.

<sup>9</sup> RS 220

**Art. 23** Confisca

<sup>1</sup> Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico o con un segno che può essere confuso con esso oppure delle installazioni, degli apparecchi e di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

<sup>2</sup> Il giudice decide se il segno pubblico debba essere reso irricognoscibile oppure se gli oggetti debbano essere resi inutilizzabili, distrutti o utilizzati in un determinato modo.

**Art. 24** Istanza cantonale unica

I Cantoni designano per l'insieme del loro territorio un tribunale competente a decidere in istanza unica nelle azioni civili.

**Art. 25** Provvedimenti cautelari

Chi chiede l'adozione di provvedimenti cautelari può in particolare chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari per:

- a. assicurare le prove;
- b. individuare la provenienza degli oggetti contrassegnati illecitamente con un segno pubblico;
- c. salvaguardare lo stato di fatto; o
- d. attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa.

**Art. 26** Pubblicazione della sentenza

Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza a spese dell'altra parte. Il giudice determina modalità e portata della pubblicazione.

**Art. 27** Comunicazione di decisioni

Il giudice trasmette all'IPI senza indugio, in versione integrale e gratuitamente le decisioni, ivi comprese le decisioni incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

## **Sezione 2: Diritto penale**

**Art. 28** Uso illecito di segni pubblici

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

- a. appone su oggetti i segni pubblici della Svizzera o dell'estero protetti dalla presente legge o segni che possono essere confusi con essi, oppure vende, offre, introduce sul territorio doganale svizzero o asporta dal territorio doganale svizzero oppure mette in commercio in altro modo oggetti così contrassegnati;
- b. appone i segni di cui alla lettera a su insegne commerciali, annunci, prospetti, pagine Internet o simili;
- c. usa i segni di cui alla lettera a per fornire servizi o per far loro pubblicità;
- d. usa una designazione ufficiale o una designazione che può essere confusa con essa;
- e. usa un segno figurativo o verbale svizzero o estero.

<sup>2</sup> Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> È fatto salvo l'articolo 64 LPM<sup>10</sup>.

#### **Art. 29**            Infrazioni commesse nell'azienda

Alle infrazioni commesse in un'azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>11</sup> sul diritto penale amministrativo.

#### **Art. 30**            Confisca

Anche in caso di assoluzione, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti sui quali sono stati apposti illecitamente segni protetti in virtù della presente legge, nonché delle installazioni, degli apparecchi o di altri mezzi destinati prevalentemente alla loro produzione.

#### **Art. 31**            Perseguimento penale

<sup>1</sup> Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

<sup>2</sup> L'IPI può sporgere denuncia all'autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell'accusatore privato.

### **Capitolo 5: Intervento dell'Amministrazione delle dogane**

#### **Art. 32**

<sup>1</sup> All'intervento dell'Amministrazione delle dogane si applicano per analogia gli articoli 70–72h LPM<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> RS 232.11

<sup>11</sup> RS 313.0

<sup>12</sup> RS 232.11

<sup>2</sup> Può domandare l'intervento chi è legittimato all'azione civile secondo gli articoli 20–22.

## Capitolo 6: Disposizioni finali

### Art. 33 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

### Art. 34 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato 3.

### Art. 35 Diritto di proseguire l'uso

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 8, gli stemmi o i segni confondibili con essi usati finora possono essere ancora usati per almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> Se sussistono circostanze particolari e su domanda motivata, il DFGP può autorizzare a proseguire l'uso non conforme alla presente legge dello stemma della Confederazione Svizzera o dei segni che possono essere confusi con esso. La domanda va presentata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>3</sup> Sussistono circostanze particolari se è dimostrato che:

- a. lo stemma della Confederazione Svizzera o un segno che può essere confuso con esso è stato usato ininterrottamente e senza contestazioni da almeno 30 anni dalla stessa persona o dal suo avente diritto per contrassegnare i prodotti fabbricati o i servizi forniti; e
- b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

<sup>4</sup> Per i marchi di servizi, sussistono circostanze particolare se è dimostrato che:

- a. lo stemma della Confederazione o un segno che può essere confuso con esso costituisce un elemento di un marchio registrato o depositato prima del 18 novembre 2009; e
- b. vi è un interesse degno di protezione a proseguirne l'uso.

<sup>5</sup> La competente autorità cantonale può, su domanda, autorizzare di proseguire l'uso degli stemmi dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni. Il diritto cantonale disciplina le condizioni dell'autorizzazione.

<sup>6</sup> La prosecuzione dell'uso non deve trarre in inganno in merito alla provenienza geografica ai sensi degli articoli 47–50 LPM<sup>13</sup>, alla nazionalità dell'utente, dell'azienda, della ditta, dell'associazione o della fondazione oppure in merito alla situazione commerciale dell'utente, quale in particolare supposti rapporti ufficiali con la Confederazione o con un Cantone. Il diritto a proseguire l'uso può essere

<sup>13</sup> RS 232.11

trasMESSO per successione o alienato solo con l'azienda o la parte dell'azienda a cui appartiene il segno.

**Art. 36** Diritti di contrassegno non ancora registrati


Se all'entrata in vigore della presente legge sono pendenti domande di registrazione di marchi o design esclusi dalla registrazione secondo il diritto anteriore, ma non secondo il nuovo diritto, è considerata come data del deposito quella dell'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 37** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Stemma della Confederazione Svizzera**



*Definizione del colore rosso:*

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C/ 485 U

RGB 255 / 0 / 0


Esadecimale #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

NCS S 1085-Y90R

## **Bandiera svizzera**



### *Definizione del colore rosso:*

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 C/ 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Esadecimale #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

NCS S 1085-Y90R

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### I

I seguenti atti legislativi sono abrogati:

1. la legge federale del 5 giugno 1931<sup>14</sup> per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici;
2. la risoluzione federale del 12 dicembre 1889<sup>15</sup> sullo stemma della Confederazione.

### II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

#### **1. Legge federale del 25 marzo 1954<sup>16</sup> concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa**

*Ingresso secondo comma*

visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>17</sup>;

*Art. 7*

Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

*Art. 8 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge o del regolamento previsto nell'articolo 4 capoverso 2, usa l'emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» oppure qualsiasi altro segno o denominazione che può far sorgere confusione;
- b. appone tali segni o parole su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende,

<sup>14</sup> RU 48 1

<sup>15</sup> RU 11 334

<sup>16</sup> RS 232.22

<sup>17</sup> RS 101

offre, introduce sul territorio doganale svizzero o asporta dal territorio doganale svizzero oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate;

<sup>1bis</sup> Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.

## **2. Legge federale del 15 dicembre 1961<sup>18</sup> concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative**

*Ingresso primo comma*

visto l'articolo 122 della Costituzione federale<sup>19</sup>;

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con i segni di cui al capoverso 1.

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con i segni di cui al capoverso 1.

*Art. 3 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il divieto vale anche per emblemi che possono essere confusi con i segni di cui al capoverso 1.

*Art. 4 cpv. 1 e 3 (nuovo)*

<sup>1</sup> Sono pubblicati i nomi, le sigle e le riproduzioni degli stemmi, bandiere e di altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1–3 che usufruiscono della protezione prevista dalla presente legge.

<sup>3</sup> L'Istituto federale della proprietà intellettuale designa l'organo di pubblicazione.

*Art. 6*

Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere usato come marchio, design, ditta, nome di un'associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

<sup>18</sup> RS 232.23

<sup>19</sup> RS 101

*Art. 7 cpv. 1 e I<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge usa i nomi, le sigle, gli stemmi, le bandiere e altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1–3 oppure qualsiasi altro segno che può essere confuso con i suddetti;
- b. appone tali contrassegni su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre, introduce sul territorio doganale svizzero o asporta dal territorio doganale svizzero oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate;

<sup>1bis</sup> Se agisce per mestiere, l'autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l'autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.

### **3. Codice di diritto processuale svizzero del 19 dicembre 2008<sup>20</sup>**

*Art. 5 cpv. 1 lett. i (nuova)*

<sup>1</sup> Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:

- i. controversie secondo la legge federale del ...<sup>21</sup> sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici, la legge federale del 25 marzo 1954<sup>22</sup> concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 1961<sup>23</sup> concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative.

<sup>20</sup> RS ...; FF **2009** 21

<sup>21</sup> RS ...; FF **2009** 7573

<sup>22</sup> RS **232.22**

<sup>23</sup> RS **232.23**

#### **4. Legge federale del 23 settembre 1953<sup>24</sup> sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera**

*Ingresso primo comma*

visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale<sup>25</sup>;

*Art. 3 cpv. 2*


<sup>2</sup> Per la forma, il colore e le proporzioni fa stato il modello raffigurato nell'allegato I.

*L'allegato I è modificato secondo l'appendice.*

<sup>24</sup> RS 747.30

<sup>25</sup> RS 101

## La bandiera marittima svizzera



*Definizione del colore rosso:*

CMYK 0 / 100 / 100 / 0

Pantone 485 Cs/ 485 U

RGB 255 / 0 / 0

Esadecimale #FF0000

Scotchcal 100 -13

RAL 3020 rosso traffico

NCS S 1085-Y90R

